

1° documento per la consultazione DCO 1/08

OPZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL III° PERIODO DI
REGOLAZIONE (2009-2012)

SICUREZZA E CONTINUITÀ

QUALITÀ COMMERCIALE

DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano 07 aprile 2008

Premessa

In questo documento Anigas illustra le proprie osservazioni alle proposte che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha formulato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012) **per il servizio di distribuzione sicurezza, continuità e qualità del servizio di distribuzione** (di seguito Documento).

Questo documento segue quello già trasmesso all'Autorità con cui Anigas ha presentato le proprie osservazioni e proposte relativamente alla "verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale".

PARTE I : SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Per questa parte del Documento, Anigas osserva che il **combinato disposto** dei testi di cui i paragrafi 5.16 (*.....sistema degli incentivi da parte dei distributori di gas naturale all'applicazione obbligatoria di tale sistema con l'introduzione di penalità nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale al fine di rafforzare il sistema degli incentivi/penalità per i recuperi di sicurezza e favorire il comportamento virtuoso in materia di sicurezza da parte di tutti i distributori di gas.*) e 6.17 (*.....all'applicazione obbligatoria per tutti i distributori di gas di un sistema che preveda sia incentivi sia penalità con una valorizzazione "simmetrica" degli stessi, cioè con importi positivi o negativi di pari valore a parità di miglioramento o peggioramento. Nel nuovo sistema verrà inoltre definito un livello minimo di prestazione da considerare obbligo di servizio, cioè al di sotto del quale non sia consentito posizionarsi, pena la sanzionabilità dell'esercente ai sensi della legge n. 481/95....*) **comporterebbe che se il distributore non mantenesse la continuità nel miglioramento sarebbe immediatamente soggetto a penalità la cui valorizzazione economica è simmetrica a quella prevista dell'incentivo.**

Anigas ritiene opportuno un periodo di sperimentazione di due anni dei nuovi meccanismi incentivanti, così come modificati dalle proposte formulate nel Documento, per valutare eventuali correttivi agli algoritmi di calcolo e, a maggior ragione, della nuova procedura di calcolo delle penalità (non ancora sperimentata).

Anigas propone che nel periodo transitorio siano in ogni caso resi obbligatori a tutti i distributori (con l'eventuale esclusione per i primi due anni dei soli distributori con numero di clienti finali forniti inferiore a 50.000) i requisiti previsti per l'accesso al meccanismo di cui all'articolo 33 della delibera n. 168/04 anche per omogeneizzare l'attività dei distributori.

Inoltre durante il citato periodo transitorio, i distributori dovrebbero poter accedere volontariamente ai meccanismi degli incentivi/penalità e nel caso di adesione con

obbligatorietà per tutti gli impianti gestiti e per entrambe le tipologie (odorizzazione e dispersioni).

Anigas propone, per il terzo periodo di regolazione, una fascia di rispetto sottostante al livello tendenziale di miglioramento in cui i distributori non siano soggetti al meccanismo delle penalità; infatti i distributori **non** hanno il pieno governo del numero delle dispersioni pur operando al meglio nella manutenzione degli impianti, nella ricerca programmata delle fughe e nella protezione catodica delle reti.

Infine Anigas evidenzia la necessità che vengano previsti criteri premianti e non penalizzanti per il distributore che abbia già raggiunto livelli di sicurezza elevati e che mantiene elevato il livello di sicurezza (da non confondere con l'*over-quality*). Questo al fine di non penalizzare i distributori che abbiano già, antecedentemente all'entrata in vigore del sistema incentivante, garantito elevati livelli di sicurezza.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Riduzione del numero delle dispersioni di gas sulle reti

Spunto di consultazione Q.1: Obiettivo di regolazione A: favorire l'eliminazione delle dispersioni di gas sulle reti

Condividete le opzioni alternative individuate dall'Autorità in tema di riduzione del numero di dispersioni? Se no, per quali motivi?

Anigas concorda con l'opzione A2 e propone che la nuova formula di calcolo non penalizzi i distributori che hanno già un esiguo numero (al di sotto di n° 5 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di terzi per 1.000 clienti finali serviti per impianti di distribuzione a media/bassa concentrazione e al di sotto di n° 10 dispersioni per 1.000 clienti per impianti di distribuzione a alta concentrazione) di dispersioni segnalate da terzi.

Aumento del numero delle misure del grado di odorizzazione del gas

Spunto di consultazione Q.2: Obiettivo di regolazione B: razionalizzazione dell'allocazione degli incentivi/penalità per recuperi di sicurezza tra le diverse componenti

Condividete le opzioni alternative individuate dall'Autorità in tema di razionalizzazione dell'allocazione degli incentivi/penalità per recuperi di sicurezza tra le diverse componenti? Se no, per quali motivi? Quali opzioni ulteriori suggerite di valutare? Condividete la proposta di introdurre vincoli più stringenti sull'effettuazione delle misure del grado di odorizzazione del gas? Quali vincoli suggerite di valutare?

Anigas condivide la volontà dell'Autorità a rafforzare l'attività di misura del grado di odorizzazione, ma ritiene **non** accettabile diminuire gli incentivi sull'odorizzazione; infatti il controllo frequente del tenore di odorizzante nel gas è assolutamente importante per la sicurezza; Anigas pertanto, condivide l'opzione B3 **senza il dimezzamento** dell'importo correlato alla componente dell'incentivo "odorizzazione".

Anigas propone, in alternativa all'eventuale dimezzamento economico dell'incentivo, di aumentare il rapporto che permette di arrivare al massimo dell'incentivo stesso.

Anigas ritiene che quanto formulato nel Documento "Sempre al fine di garantire il rafforzamento dell'attività di misura del grado di odorizzazione del gas si propone di introdurre vincoli più stringenti sull'effettuazione delle misure stesse, ad esempio prevedendo che l'obbligo sul numero minimo di misure annuali del grado di odorizzazione del gas debba essere rispettato con l'ulteriore vincolo che per ciascun punto di misura non possa essere effettuata ogni anno più di una misura del grado di odorizzazione." **abbia un profilo di tipo tecnico/gestionale del singolo impianto che deve essere definito dalla normativa tecnica di settore.**

Servizio di Pronto intervento

Spunto di consultazione Q.3: Obiettivo di regolazione C: miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori

Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità in tema di pronto intervento? Se no, per quali motivi? Quali opzioni ulteriori suggerite di valutare?

Anigas, nel richiamare le osservazioni generali riportate alla “Parte I : sicurezza e continuità del servizio di distribuzione”, ritiene che i prerequisiti minimi previsti dal sistema di incentivi/penalità siano resi obbligatori a tutti i distributori (con eventuale esclusione per i primi due anni dei soli distributori con numero di clienti finali forniti inferiore a 50.000).

Per quanto riguarda i requisiti collegati al servizio di pronto intervento Anigas ritiene preferibile, con riferimento in particolare alla valutazione dell’efficacia dell’intervento, l’opzione C.1 con le seguenti osservazioni:

- la delibera citata n. 139/07 che fa riferimento alla qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas, di fatto regolando i call center commerciali, dovrà essere rivisitata in funzione alle esigenze specifiche del servizio di pronto intervento;
- l’obbligo di risposta alle chiamate entro un massimo di 60 secondi si ritiene debba essere rivisto a fronte delle numerosità delle chiamate che non riguardano richieste di pronto intervento (mediamente tre su quattro).

Ritenete che debbano essere previsti criteri di ridondanza del centralino di pronto intervento per assicurare in ogni caso una risposta alla chiamata?

Anigas concorda che in caso di anomalia o caduta del sistema deve essere assicurata la ricezione della chiamata.

Modalità e gradualità di estensione del sistema dei recuperi di sicurezza

Spunto di consultazione Q.4: Modalità di estensione del sistema dei recuperi di sicurezza

Condividete la proposta dell’Autorità di valorizzazione simmetrica degli incentivi/penalità? Se no, per quali motivi?

Anigas **non** condivide la proposta dell’Autorità di valorizzazione simmetrica e propone che la valorizzazione sia proporzionale prevedendo delle franchigie che tengano conto che, per particolari eventi e in certi anni, non vengano raggiunti i livelli di miglioramento assegnati.

Anigas propone di introdurre delle fasce di tolleranza in cui i distributori non siano soggetti al meccanismo delle penalità se non raggiungono il livello tendenziale assegnato per l'anno t pur mantenendo il livello tendenziale previsto per l'anno t -1.

Spunto di consultazione Q.5: Gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi?

Anigas **non** concorda con il meccanismo proposto nel Documento in quanto questo non consente alle imprese di distribuzione di adeguare in modo graduale procedure e sistemi.

Anigas propone di attuare un transitorio (di almeno due anni) come già esposto nelle osservazioni di carattere generale.

Valorizzazione economica degli incentivi/penalità

Spunto di consultazione Q.6: Valorizzazione economica degli incentivi/penalità

Condividete le proposte in materia di valorizzazione economica degli incentivi/penalità? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide di semplificare la valorizzazione degli incentivi/penalità mediante l'utilizzo di parametri economici convenzionali prefissati, sostituendo nelle formule per il calcolo degli incentivi/penalità la sommatoria dei vincoli dei ricavi delle località servite dall'impianto di distribuzione di gas con il prodotto tra il numero dei clienti finali serviti dall'impianto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello preso in esame e un valore convenzionale medio annuo. da 150 a 170 euro all'anno per cliente finale allacciato (VAL_{CONV}).

Condividete la proposta di adottare tale modalità già a partire dagli incentivi 2008? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide la proposta.

Definizione dei livelli obiettivo

Spunto di consultazione Q.7: Livelli obiettivo

Condividete le proposte dell’Autorità in materia di fissazione dei livelli obiettivo? Se no, per quali motivi?

Anigas propone di mantenere i livelli obiettivi riferiti al livello effettivo di bassa ed alta concentrazione, con i livelli obiettivo rispettivamente di 5 e 10, (di fatto comprendere la media concentrazione nella bassa e quindi due soli livelli media/bassa e alta).

In alternativa, qualora l’Autorità intenda perseguire un unico valore in ottica di semplificazione del meccanismo di calcolo, Anigas propone di unificare il livello obiettivo prevedendo un unico valore individuato nell’intervallo 5 -10, e comunque superiore a 5.

Procedura per l’effettuazione delle verifiche relative agli incentivi/penalità

Spunto di consultazione Q.8: Procedura per l’effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità

Condividete la proposta di definire una procedura per l’effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide la necessità di definire la procedura per l’effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità.

Condividete la procedura proposta per la verifica delle dispersioni? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide la proposta di procedura di verifica proposta nel Documento precisando che al punto 7.8 lettera a) attualmente molti sistemi non sono strutturati per un’agevole estrazione delle registrazioni vocali così come richiesto dall’Autorità, in modo particolare per le chiamate

“*non pertinenti*” il servizio di “*Pronto Intervento*”; infatti questa tipologia di chiamate non danno origine a interventi tecnici e quindi non sono riferibili all’impianto di distribuzione.

L’elenco delle registrazioni vocali delle telefonate ricevute può essere suddiviso per singolo impianto solo per quanto riguarda quelle pertinenti l’attività di “Pronto intervento”; tutte le chiamate “*non pertinenti*” possono essere riscontrate solo in forma aggregata, non suddivise per impianto, e senza un elenco riepilogativo.

Le aziende valuteranno, dopo aver definito le specifiche funzionali, l’eventuale *up-grading* del sistema di ricezione delle telefonate e di quello informatico, implementazioni che richiederanno comunque adeguati tempi di realizzazione.

Per quanto riguarda il punto 7.9 Anigas propone di mantenere, nel calcolo degli incentivi/penalità per la componente “dispersioni”, la distinzione tra dispersioni riscontrate a seguito di segnalazione da parte di personale del distributore o di imprese che lavorano per suo conto; inoltre Anigas ritiene che la distinzione di queste segnalazioni da quelle di terzi deve essere mantenuta nel calcolo degli incentivi perché anche queste segnalazioni devono essere riconosciute processo di controllo effettuato dal distributore sugli impianti ai fini della sicurezza.

Spunto di consultazione Q.9: Effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità

Condividete le proposte sugli effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità? Se no, per quali motivi?

Anigas ritiene che le proposte sugli effetti economici delle verifiche siano troppo penalizzanti per gli operatori e pertanto **non** condivide né le modalità di applicazione né i valori percentuali proposti di cui al punto 7.11 alle lettere a) e b); Anigas propone che gli effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità debbano tenere conto dei seguenti aspetti:

- significatività della non conformità (es. errori materiali quali l’errore umano di digitazione, di archiviazione, aspetti formali e non sostanziali della delibera) prevedendo una gradualità in relazione alla tipologia dell’errore;
- criteri di definizione degli intervalli (in particolare la soglia minima e la massima) di applicazione dell’indicatore incentivo/penalità, quelli proposti sembrano troppo bassi;
- gradualità della riduzione all’interno degli intervalli di tipo lineare e proporzionale alla percentuale della difformità.

Livello generale per pronto intervento ed obbligo di servizio

Spunto di consultazione Q.10: Livello generale ed obblighi di servizio per pronto intervento

Condividete le proposte dell’Autorità in materia di livello generale e di obblighi di servizio per pronto intervento? Se no, per quali motivi?

Anigas concorda di introdurre specifiche disposizioni circa il servizio di pronto intervento in caso di impianti di distribuzione con un esiguo numero di chiamate allo scopo che il rispetto del livello generale e degli obblighi di servizio non sia pregiudicato da singoli eventi.

Anigas propone di introdurre una franchigia assoluta riferita al numero di chiamate all’anno e non al numero di clienti finali serviti per gli impianti di distribuzione, in quanto il parametro da misurare è il *fuori-standard* rispetto alla numerosità delle chiamate che non è sempre direttamente proporzionale al numero di clienti serviti

Anigas propone un valore indicativo di 3 chiamate “franchigia” *fuori-standard* di **solo** pronto intervento per impianti fino a 30 chiamate all’anno.

Deroghe relative alla percentuale annua minima di rete da ispezionare

Spunto di consultazione Q.11: Deroghe relative alla percentuale annua minima di rete da ispezionare

Condividete la proposta di confermare le attuali deroghe relative alla percentuale annua minima di rete da ispezionare? Se no, per quali motivi?

Nessuna osservazione

Obblighi in materia di sostituzione delle condotte di ghisa

Spunto di consultazione Q.12: Sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo

Condividete la proposta in materia di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide la proposta formulate nel Documento, salvo i casi in cui vi siano motivati impedimenti da parte degli enti concedenti o gestori del sottosuolo che debbono rilasciare le autorizzazioni per le opere di scavo.

Inoltre, considerati i nuovi obblighi di servizio, di sostituzione o di risanamento rete, proposti dal documento in consultazione, e che gli investimenti di sostituzione sono correlati ad un aumento della sicurezza degli impianti di distribuzione Anigas propone di strutturare un meccanismo di incentivazione che premi gli operatori più virtuosi che si sono adoperati per anticipare i succitati livelli obiettivo (minimo 50% entro il 31 dicembre 2010 e minimo 70% entro il 31 dicembre 2012).

Nuovi obblighi di servizio in tema di protezione catodica delle reti in acciaio

Spunto di consultazione Q.13: Registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale

Condividete la proposta in materia di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide che l'Autorità valutati l'opportunità di rafforzare, anche per i distributori di gas diversi dal gas naturale, gli obblighi di servizio di registrazione e comunicazione sullo stato di effettiva protezione catodica delle reti in acciaio.

Continuità del servizio di distribuzione del gas

Spunto di consultazione Q.14: Continuità del servizio di distribuzione del gas

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di continuità del servizio di distribuzione del gas? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide il principio con cui l’Autorità considera prevalente che la riattivazione della fornitura avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza piuttosto che in modo più tempestivo.

Anigas propone di mantenere l’attuale regolazione

Periodi di avviamento e di subentro

Spunto di consultazione Q.15: Periodi di avviamento e di subentro

Condividete le proposte di riduzione della durata dei periodi di avviamento e di subentro ai soli fini della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas? Se no, per quali motivi?

Anigas, pur comprendendo le motivazioni dell’Autorità, propone il mantenimento delle attuali tempistiche per il periodo di avviamento ed evidenzia che con la soluzione proposta per i periodi di subentro si potrebbero verificare casi in cui l’effettivo periodo di subentro sarebbe limitatissimo.

In alternativa Anigas propone che l’impresa cedente continui ad avere gli obblighi fino alla data di cessione, mentre gli obblighi per l’impresa subentrante potrebbero essere:

- se la data di cambio gestione cade nel 1° semestre, il subentro corrisponde con l’intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore e il 31 dicembre dello stesso anno solare;
- se la data di cambio gestione cade nel 2° semestre il subentro corrisponde con l’intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore e il 31 dicembre dello anno solare successivo.

Condividete gli ulteriori obblighi di comunicazione? Se no, perché?

Anigas ritiene che la data di subentro sia difficilmente definibile con largo anticipo per motivi che non dipendono esclusivamente dalle imprese di distribuzione cedente e subentrante (ritardi dovuti a problemi tecnici e/o contenziosi); nondimeno il venditore, non riuscirebbe nella generalità dei casi, ad avvisare tutti i propri clienti finali in un mese.

In alternativa Anigas propone di obbligare il distributore uscente, per i sei mesi successivi alla data di cessione della rete, di comunicare, in caso di chiamata al precedente proprio numero di pronto intervento, il numero del pronto intervento del distributore subentrato.

PARTE II: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Spunto di consultazione Q.17: Obiettivo di regolazione D: esecuzione di lavori semplici

Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? Condividete le valutazioni espresse? Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi? Quali tipologie di “lavoro semplice” ritenete opportuno prevedere?

Anigas ritiene preferibile l’opzione D.0 ovvero nessun intervento di regolazione rispetto la situazione attuale per le disposizioni che hanno attinenza con la prestazione di esecuzione di lavori semplici.

A motivazione di tale scelta Anigas rileva che nella tabella n. 5 del Documento la prestazione “*esecuzione dei lavori semplici*” è quella per la quale ci sono relativamente più fuori standard; questo a conferma che il processo di esecuzioni lavori è quello, tra le prestazioni elencate, più complesso e che coinvolge più soggetti della filiera gas cliente finale, venditore, distributore e soggetti esterni alla filiera quali imprese esecutrici delle opere e enti concedenti autorizzazioni e permessi.

Il distributore deve procedere con una rendicontazione dei tempi delle attività di questo processo di difficile gestione e che in numerosi casi è condizionato dalle comunicazioni anche non formali dei soggetti esterni.

Anigas ritiene che la proposta di aumento dell’indennizzo automatico in ragione del ritardo nell’esecuzione della prestazione previste dal vigente Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, sarà di per sé stimolo al miglioramento per il distributore. Anigas è convinta che assommare a ciò anche la riduzione dei tempi sull’attività di tal genere non possa che aumentare il numero di indennizzi senza produrre un reale beneficio per il mercato.

Spunto di consultazione Q.18: Gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale? Se no, per quali motivi?

Anigas concorda con proposta formulata nel Documento

Richiesta di preventivo per i lavori semplici e complessi

Spunto di consultazione Q.20: Richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi? Se no, per quali motivi?

Per quanto riguarda le informazioni da rendere disponibili al cliente finale per le richieste di preventivi per lavori in alta, media e bassa pressione Anigas evidenzia che la definizione di un valore di pressione minima garantita può essere condivisa solo per le utenze direttamente alimentate da una rete di media pressione/ alta pressione (MP/AP) attraverso specifico gruppo di riduzione della pressione. E’ bene rimarcare che tale valore minimo dovrà tener conto della classe di precisione del riduttore di pressione.

Negli altri casi, vale a dire per le utenze direttamente collegate ad una rete sia essa in MP/AP, (attraverso un gruppo di misura passante), che in bassa pressione (BP), ciò non può essere determinato univocamente in fase di preventivazione; Anigas fa presente ad esempio come l’assetto fluidodinamico di una rete di distribuzione (livello di pressione) varia in funzione della domanda di gas, della crescita dei consumi in aree di nuova urbanizzazione e/o di nuovi insediamenti industriali.

La garanzia di un livello adeguato della pressione di fornitura in tutte le condizioni di esercizio delle reti di distribuzione è un aspetto gestionale a cui le aziende di distribuzione hanno sempre dedicato grande attenzione, come confermato dagli eccellenti livelli di continuità di servizio. Questi risultati sono stati ottenuti dalla aziende del settore tramite una accurato dimensionamento delle infrastrutture di rete, un periodico controllo dei livelli di pressione in vari punti della rete, in varie condizioni di esercizio e l’attuazione di programmi di potenziamento delle infrastrutture di rete, in caso di necessità anche in accordo con l’Ente Concedente.

Pertanto **non** si concorda con quanto afferma l’Autorità nel Documento che la norma UNI EN 437 fornisca un riferimento normativo vincolante per quanto riguarda le pressioni minime garantite sulle reti di distribuzione del gas esercite in BP. Per precisione si segnala che l’unico riferimento alla sicurezza in senso lato rintracciabile nella UNI EN 437 è la “*pressione di interaccensione*”, fissata dalla norma a 14 mbar all’utente.

Per quanto espresso, quindi, non si ritiene che la situazione normativa sia tale da consentire ai distributori, per le forniture in BP, di “*inserire tra i dati minimi che il preventivo deve contenere anche quello inerente il valore di pressione minima garantita di fornitura*”.

Viste le considerazioni di cui sopra, Anigas riterrebbe, a maggior ragione, improprio che venisse introdotto un obbligo per le società di vendita di inserire il valore della pressione minima di fornitura all’interno dei contratti con i clienti finali.

Ritenete opportuno, in coerenza con quanto fatto per il settore elettrico, trasformare lo standard generale inerente la verifica della pressione di fornitura (vigente fino al 31 dicembre 2005) in standard specifico?

Anigas ritiene prematura la proposta di trasformazione dello standard relativo alla verifica di pressione da standard “generale” a “specifico”, anche in considerazione dei bassissimi volumi di richieste di questo tipo di prestazione che non giustificerebbe il costo per implementare il sistema di monitoraggio e registrazione.

Allineamento della qualità commerciale tra settore del gas e settore elettrico

Spunto di consultazione Q.21: Allineamento del settore del gas al settore elettrico

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di allineamento della regolazione della qualità commerciale del settore del gas a quella del settore elettrico? Se no, per quali motivi?

Anigas condivide l’allineamento della regolazione della qualità commerciale del settore del gas a quella del settore elettrico, tranne che l’appuntamento personalizzato; per questa specifica prestazione Anigas ritiene che l’estensione delle modalità ora applicate nel settore elettrico non portino significativi benefici al sistema gas a fronte dell’aumento dei volumi di attività dei processi di rendicontazione.

Atti autorizzativi ed anticipazione degli appuntamenti

Spunto di consultazione Q.22: Atti autorizzativi ed anticipazione degli appuntamenti

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di atti autorizzativi e di anticipazione degli appuntamenti? Se no, per quali motivi? Ritenete che vi siano altri aspetti rilevanti, oltre a quelli esaminati in precedenza, da considerare nella regolazione della qualità commerciale del servizio? Se sì, quali?

Anigas concorda con le proposte formulate nel Documento tranne nel caso in cui l'Ente concedente richiede, in corso l'*iter* autorizzativo, atti aggiuntivi per il rilascio del permesso/autorizzazione.

Inoltre si osserva la necessità di trovare una formalizzazione nel caso di permessi/autorizzazioni che devono essere necessariamente consecutivi o vincolati condizione imposta dagli Enti concedenti; una possibile semplificazione potrebbe essere quella di considerare gli atti vincolati come un'unica pratica "*ottenimento permessi vincolati*" per cui sia sufficiente registrare due date quella di richiesta e quella di rilascio.

Anigas infine valuta positivamente la proposta di apportare modifiche alla disciplina degli appuntamenti "*anticipati*" rispetto alla fascia di puntualità inizialmente prevista.